

STATUTO DEL COMUNE DI LEVANTO

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

Art. 1

Principi fondamentali

Il Comune garantisce il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio, orientando alla realizzazione di detta finalità la propria attività, senza discriminazione alcuna. Il Comune fa propri i principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei popoli e nei patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, nonché nella carta Europea delle libertà locali.

In conformità ai principi fondamentali della Carta Costituzionale promuove una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli e le comunità.

Art. 2

Autonomia del Comune

Il Comune è l'Ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia normativa , organizzativa e finanziaria.

Art.3

Principio di sussidiarietà

Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed opera, sia nell'esercizio di tali attribuzioni, sia nell'esercizio di funzioni conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative con la sola esclusione delle funzioni incompatibili con la propria dimensione territoriale, associativa ed organizzativa.

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa delle persone e delle formazioni sociali favorisce, attraverso concordate attività e collaborazioni adeguatamente esercitate, l'assolvimento di funzioni o di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità intermedie. Il Comune promuove la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto anche su temi d'interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 4

Sede, stemma, gonfalone, bandiera.

Il comune ha sede nel capoluogo.

Ha lo stemma ufficiale conforme all'esemplare allegato "A".

Ha la bandiera ufficiale di colore bianco – azzurro a forma rettangolare avente il lato inferiore di lunghezza pari ai 2/3 di quello più lungo, conforme all'esemplare allegato "B"; il campo bianco, pari ad 1/3 di quello azzurro, è contiguo all'asta.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma, del gonfalone e della bandiera per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

Art.5

Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Un apposito regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art. 6

Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Le modifiche d'iniziativa conciliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.

Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 7

Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.

I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 8

Albo Pretorio

Nella Sede Comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

Il Messo Comunale o altro incaricato cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.